

## ANNA MARIA GIOMARO

### Relazione

### Alcuni problemi in tema di trust (affidamenti fiduciari, patrimoni) e di *fiducia* romana

Com'è noto in Italia dal 1992 è entrata in vigore la legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 sulla legge applicabile ai *trusts* e al loro riconoscimento.

Ed è dalla fine appunto degli anni Novanta che la romanistica ha rivolto in vari modi la sua attenzione ad un fenomeno che, nelle sue motivazioni profonde, nelle funzioni sociali che di volta in volta ricopre ha radici antichissime. Devo qui citare il programma di ricerche di Leo Pepe (Roma 3) che ha trovato un primo spazio nel volume “*Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008”; il volume di Federica Bertoldi (Palermo), *Il negozio fiduciario nel diritto romano classico* (Milano 2012) e gli studi conseguenti; il tema di un assegno di ricerca (che significa attenzione particolare al problema) che impegna i colleghi di Catanzaro (Isabella Piro) sui diversi significati del termine *fiducia* nelle Istituzioni di Gaio; le molte intense pagine a più riprese dedicate da Riccardo Fercia (Cagliari) al *fiduciam contrahere* (vedi *infra* la nota); il Convegno che si è tenuto a Urbino nell'ottobre scorso sul tema “Dalle fiducie (attraverso il trust) agli affidamenti”. E mi fermo qui.

La prima considerazione che sembra doversi fare da parte di un romanista riguarda il termine *fiducia*, così come appare nelle fonti antiche. La radice tematica del termine (e, come vedremo, le sue varie e distinte applicazioni) ricollegano il termine alla *fides*, non ad un istituto consolidato e dai confini decisi per lo meno nella tradizione (che tale non è la *fides*), non ad un concetto stabile e definito nel quadro dell'esperienza giuridica romana (è a tutti nota la variabilità e duttilità del discorso sulla buona fede nella restituzione del deposito che fa Trifonino in D. 16,3,31, Tryph. 9 *disp.*)<sup>1</sup>, quanto piuttosto ad un ambito che ha del misterico e del religioso, ad una suggestione che involge completamente il modo di vivere e il costume sociale della civiltà antica di Roma<sup>2</sup>.

Il fatto stesso che l'obbligazione romana esiga la compresenza fisica dei due contraenti (se non addirittura la partecipazione attiva, di gesti e di parole, *loquente* come anche si legge nell'*epitome Gai*)<sup>3</sup> indica, a mio sommesso avviso, che nel diritto romano il rapporto diretto fra gli individui è, e rimane, di fondamentale importanza: tale suggestione deriva forse dalla realtà del mondo rurale, da un'economia agricolo-pastorale di poche famiglie (la Roma arcaica), in cui l'onestà innata, la lealtà, la serietà e tutte le virtù di cui doveva essere circondato l'*homo oeconomicus* romano (così come anche i suoi vizi) erano chiari ed apparenti, sotto gli occhi di tutti (quei pochi tutti), erano oggetto del parlare di tutti i giorni, proprio come accade ancor oggi nelle piccole comunità. E tale mondo il diritto romano più antico vuole perpetuare.

---

1

2

3

In una società di tal genere può attecchire la *benevolentia*, la bonomia, la assoluta gratuità dei rapporti economici, la spinta generosa ad aiutarsi reciprocamente e gratuitamente, istituti come il *precarium*<sup>4</sup>, come il comodato<sup>5</sup>, e simili.

La lealtà in questi rapporti è un aspetto essenziale dell'uomo romano, perché per il romano è un aspetto essenziale dell'uomo, in generale.

Non sorprende, perciò, che al momento dell'ampliarsi delle situazioni giuridiche riconosciute e tutelate dal diritto si presentino alla realtà dell'esperienza giuridica romana rapporti c.d. *intuitu personae*, nei quali la relazione reale (e penso per esempio all'usufrutto) o obbligatoria (e penso, per esempio, al *consortium* come prima forma di società, al mandato, ecc.) non sono trasferibili e vengono meno al venir meno (per morte) della relazione fisica fra le due o più parti del rapporto.

Una realtà sociale di poche famiglie e di poche persone, in cui tutti ci si conosce e ci si stima (o disistima), ed in cui ci si sente supportati da uno straordinario sentimento di compartecipazione sociale, crea necessariamente dei sentimenti di "fiducia", di "affidamento", un senso di sicurezza nei confronti dell'altro o degli altri, più o meno forte, i cui connotati, dappprincipio certamente molto forti, si adattano poi al mutare della società<sup>6</sup>.

Ma al di là, e poi al di sopra, di questa realtà sociale, infine, anche gli antichi vengono a parlarci di *fiducia*.

Comunemente la *fiducia* è considerata un istituto molto risalente, già in uso tra il IV e il III secolo a.C.; essa sarebbe derivata dall'esigenza di adattare ai bisogni della società le poche strutture negoziali allora esistenti: per consentire il raggiungimento dei diversi scopi sociali che una *causa fiduciae* poteva ricomprendere al suo interno l'*interpretatio* giurisprudenziale, probabilmente pontificale, avrebbe applicato la *causa fiduciae* con tutte le varie finalità che poteva rappresentare, ad alcuni atti formali traslativi della proprietà quali la *mancipatio* e la *in iure cessio*<sup>7</sup>.

L'aver posto attenzione alle "varie finalità che la *causa fiduciae* poteva rappresentare" mi consente un primo collegamento con il moderno trust. Dal magistrale insegnamento di Maurizio Lupoi (che ne ha detto nelle due giornate che la Camera Civile di Urbino ha dedicato al tema lo scorso anno) traggio un'elencazione (che so non essere neanche esaustiva) delle diversissime applicazioni del trust:

- la programmazione ereditaria predisposta da un testatore (per es. per un nipote);
- la riorganizzazione aziendale di un'impresa fallita;
- l'organizzazione dei grandi patrimoni immobiliari, castelli, ecc. dati in fruizione pubblica;
- acquisti tramite internet di modelli per fare un trust;
- depositi cauzionali a garanzia;
- ecc.;

queste, tutte, che, mutatis mutandis, se e in quanto potevano realizzarsi nella Roma antica, avevano la possibilità di essere ricomprese nella *causa fiduciae*. La dicotomia che ci presenta Gaio tra *fiducia cum creditore* e *fiducia cum amico* rappresenta soltanto una divisione a scopo esemplificativo, che in realtà copre al suo interno usi diversi (diverse *causae* concrete) rispetto a

---

4

5

6

7

quelli di garanzia e di custodia, come quelli di rappresentanza processuale<sup>8</sup>, donazione a causa di morte<sup>9</sup>, donazione per interposta persona<sup>10</sup>, manomissione<sup>11</sup>, ecc.

E mi piace riportare qui, a questo punto del discorso, un passo che è espressione esemplare di almeno una di queste *causae fiduciae*, quella che ha forse anche nel mondo di oggi la più ampia applicazione, e che riguarda la gestione del patrimonio e la programmazione economica relativamente alla propria sfera giuridica per il futuro.

<p>D. 36,1,80,1 (Scaev. 21 <i>dig.</i>) 1. Maevia duos filios heredes reliquerat et eodem testamento ita cavit: "Fidei autem heredum &lt;heredem&gt; meorum committo, uti omnis substantia mea sit pro deposito sine usuris apud Gaium Seium et Lucium Titium, quos etiam, si licuisset, curatores substantiae meae dedissem remotis aliis, ut hi restituant nepotibus meis, prout quis eorum ad annos viginti quinque pervenerit, pro portione, vel si unus, ei omnem". Quaesitum est, an fideicommissum praestari a scriptis heredibus Lucio Titio et Gaio Seio debeat. Respondit secundum ea quae proponerentur Lucium Titium, item Gaium Seium fideicommissum petere non posse.</p>	<p>D. 36,1,80,1 (Scaev. 21 <i>dig.</i>) Mevia aveva lasciato eredi i due figli e così aveva stabilito: "Mi affido alla lealtà dei miei eredi affinché tutto il mio patrimonio sia messo in deposito senza interessi presso Gaio Seio e Lucio Tizio (i quali, se fosse stato lecito, avrei nominati curatori del patrimonio stesso, tolti via tutti gli altri), in modo che costoro lo restituiscano ai miei nipoti, quando ciascuno avrà raggiunto i venticinque anni, in parti uguali se saranno più di uno, o tutto quanto se sarà uno solo". Si chiede se gli eredi debbano prestare il fedecommesso a Gaio Seio e Lucio Tizio. Risponde che, sulla base di quanto riferito, Lucio Tizio e Gaio Seio non possono esigere il fedecommesso.</p>
---	--

Non vado oltre su questo punto.

Maurizio Lupoi pone una basilare differenza fra trust e negozio fiduciario; «non è vero – egli dice – che il *trust* sia un negozio fiduciario, come questa categoria è intesa nel nostro sistema giuridico; il *trust* è una forma di affidamento o in favore di terzi o per il raggiungimento di uno scopo, non necessariamente di origine volontaria, che in nessun caso naturalmente attribuisce a quello che noi vedremmo come "fiduciante" alcun diritto nei confronti di quello che noi vedremmo quale "fiduciario" »<sup>12</sup>.

Le sue argomentazioni si basano sull'individuazione delle "parti" del rapporto e sulla riconosciuta possibilità di agire l'una nei confronti dell'altra per la completa realizzazione dello scopo. Nel negozio fiduciario si è di fronte ad una situazione perfettamente contrattuale in cui la controparte del fiduciario è il fiduciante, ed è il fiduciante che deve rispondere anche giudizialmente nei confronti del fiduciario per la realizzazione del negozio di fiducia con la soddisfazione del fiduciario. Nel trust invece "controparte" del *trustee* non è il disponente, ma il o i beneficiari, ovvero, mancando il beneficiario, "controparte" è «il soggetto legittimato ad agire contro il *trustee* per l'adempimento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo»<sup>13</sup>.

---

8

9

10

11

12

13

Riservandomi di riprendere il discorso circa la differenza fra il trust e l'affidamento fiduciario, mi sembra opportuno considerare ora l'azionabilità della *fiducia* nel mondo romano.

Mentre in origine si ritiene che il fiduciante non fosse tutelato da una vera e propria azione (quella che sarà in seguito l'*actio fiduciae*), e che nel periodo più antico sorgesse solo un vincolo etico-sociale per cui l'adempimento dell'obbligo di restituzione era affidato alle norme del costume e soprattutto alla *fides* dell'accipiente, in seguito a partire dal II secolo a.C., si sarebbe introdotto un apposito strumento giudiziario<sup>14</sup>. Infatti la *causa fiduciae* inserita nello schema del negozio legittimava ad un *agere*, ad un'*actio fiduciae* appunto, in cui di particolare rilevanza è il formulario arcaicizzante impiegato dove l'obbligo delle parti è descritto con le parole *ut inter bonos agier oportet et sine fraudatione*<sup>15</sup>.

Una via nuova per trattare dell'origine della *fiducia* è quella che riconsidera la formula *fidi fiduciae* di Plaut. *Trinummus* 117 che poi si ripresenta nella formula dell'*actio fiduciae* più antica. Non si tratta di un'endiadi, come era stata considerata finora sulla base della tradizione mommseniana, ma di due termini ben distinti: la *fides* riguarda il sentimento, misto di speranza sicurezza e soddisfazione, di chi riceve, la *fiducia* è l'affidamento di chi dà, e cioè in primo luogo quel misto ancora di speranza sicurezza e soddisfazione che ciò che ha dato gli verrà restituito.

Leo Peppe<sup>16</sup> ricollega questa espressione, così come compare nella formula anomala dell'*actio fiduciae*, alla sopravvivenza di quella originaria relazione interindividuale e sociale che si è sopra descritta.

Relativamente al termine *fiducia* le fonti dell'antico mondo di Roma ce lo presentano in tre tipologie grammaticali distinte. L'una impiega il termine *fiducia* nella sua forma aggettivale (*fiduciaria coemptio*, *tutela fiduciaria*, *heres fiduciarius*, ecc.): e mi sembra l'uso più frequente. L'altra utilizza il termine con funzione complementare, per suggerire una direzione di scopo e fine, nella forma arcaica, direi estetizzante, *fiduciae causa* o *gratia* (e ancora devo citare la *coemptio fiduciae causa*). L'ultima infine propone la fiducia nella espressione nominativa sulla scia della descrizione che le Istituzioni di Gaio forniscono relativamente alla *mancipatio familiae* e alle due figure della *fiducia cum amico* e *fiducia cum creditore*, che costituiscono l'antesignano di due distinti contratti, il deposito e il pegno<sup>17</sup>.

Ma di questi negozi giuridici, l'uno legato alle successioni, gli altri atti *inter vivos*, quanto ha effettivamente valore contrattuale?

E' a quest'ultima rappresentazione della *fiducia* che rivolge attenzione la dottrina romanistica. Riccardo Fercia, in particolare, che ha dedicato al problema una ponderosa ricerca apparsa alle stampe nel 2012 (*Fiduciam contrahere*) e «*contractus fiduciae*». *Prospettive di diritto romano ed europeo*, Napoli, 2012), ritornando anche di recente sul tema (*Negoziario fiduciario, trust, categoria generale di contratto*, relazione al convegno urbinato dell'ottobre 2014, "Dalla *fiducia* (attraverso il *trust*) agli affidamenti", nega che la *fiducia* romana di cui parla Gaio possa essere considerata entro

---

14

15

16

17

l'ambito delle categorie contrattuali e che come tale possa costituire l'antesignano del moderno trust.

“Gaio, nel secondo commentario delle sue Istituzioni - egli scrive -, considera la *fiducia* nell'ambito di un generico *contrahere*, e nel terzo, come sappiamo, non l'annovera tra le *obligationes re contractae*, di cui problematicamente ricorda solo il mutuo. Le cose cambiano, a mio parere, a cavaliere tra il secondo ed il terzo secolo. È in questo momento che i giuristi romani cominciano a parlare della *fiducia* considerandola una figura contrattuale”.

Pertanto l'a. conclude affermando che nell'attuale ordinamento privatistico italiano, la *fiducia* è stata creata dall'esperienza giuridica dei secoli; e che solo nei secoli si è identificata come contratto bilaterale. La differenza sostanziale con la fiducia che modernamente ricolleghiamo al *trust* risiederebbe anche nel fatto che il trasferimento della proprietà non risulta essere un effetto finale, ma un effetto procedimentale e formativo. Infine di particolare rilevanza dal punto di vista funzionale è anche il fatto che “sul piano funzionale, la *causa fiduciae* – almeno a mio parere (continua Fercia) – è certamente un termine vago, che indica solo un perimetro al cui interno vanno ricercate le possibili giustificazioni economico-individuali dell'operazione, che vanno dalla garanzia alla cooperazione nell'altrui sfera giuridica, sino forse alla liberalità”<sup>18</sup>.

Per quanto poi riguarda la struttura del negozio fiduciario nel diritto romano si deve far parola dell'esistenza di due divergenti opinioni.

Da un lato la maggioranza della dottrina<sup>19</sup> ritiene che il negozio fiduciario romano sia costituito da due momenti, l'uno atto a realizzare l'effetto reale del trasferimento della proprietà, l'altro, distinto ma contestuale, indirizzato a creare relazioni obbligatorie fra le parti: il primo si realizzerebbe nella tradizionale *mancipatio* o nella *in iure cessio*; il secondo, da cui derivano gli effetti obbligatori, sarebbe un *pactum*, convenzione separata e libera da forme, non però un nudo patto, ma un accordo annesso ad altro negozio, che ha la capacità di integrare e modificare il negozio cui si annette<sup>20</sup>.

Altra dottrina, peraltro minoritaria, ritiene che il negozio fiduciario romano fosse unitario<sup>21</sup>, in quanto l'alienazione *fiduciae causa* produrrebbe da sola i due effetti, reale e obbligatorio. L'obbligazione fiduciaria nascerebbe dallo stesso negozio contratto con l'alienazione *fiduciae causa*<sup>22</sup> e il patto concluso *in continenti* sarebbe solo diretto a regolare le modalità dell'obbligo di restituzione, obbligo già sorto dalla *mancipatio* o *in iure cessio*. Qui la *causa fiduciae* farebbe il suo ingresso attraverso una delle *nuncupationes* che integrano il negozio traslativo arcaico<sup>23</sup> in modo sempre più complesso, e in modo sempre più “pattizio”, fino a rientrare come parte usuale del formulario della *fiducia* stessa<sup>24</sup>.

---

18

19

20

21

22

23

24

La presenza di un'espressa *causa fiduciae* all'interno dell'atto mancipatorio non impediva comunque che il trasferimento fiduciario fosse posto in essere per scopi variabili, i quali erano specificati nel patto aggiunto alla *mancipatio*. Il *pactum fiduciae* serviva proprio a precisare lo scopo concreto di quella proprietà fiduciaria: dal momento che la stessa operazione fiduciaria poteva servire per gli scopi pratici più disparati, tali da comportare a volte un vantaggio per il fiduciante (ad esempio nella *fiducia cum amico*), altre per il fiduciario (come nel caso della *fiducia cum creditore*), si doveva indagare in ordine alla precisa natura degli interessi perseguiti dalle parti, onde poterne desumere la disciplina applicabile alla fattispecie concreta<sup>25</sup>.

Quanto di tutto ciò è utile per affrontare la problematica del trust, dei patrimoni, degli affidamenti fiduciari dell'oggi?

Sempre seguendo Lupoi leggiamo: «non è vero che la fonte del *trust* sia un contratto fra il disponente e il *trustee* come appare dal fatto che fonte del *trust* può essere il testamento e che in molti tipi di *trust* il disponente ... manca. Nel limitato campo dei *trusts* espressamente istituiti *inter vivos* alla base del trust sono due negozi e non uno: il negozio istitutivo e il negozio di trasferimento. Il primo, che propriamente dà origine al *trust*, è un negozio unilaterale in diritto inglese»<sup>26</sup>.

Ora è indubbio che la ricostruzione proposta da Lupoi si pone perfettamente in linea con l'idea di un negozio fiduciario romano composto da un collegamento negoziale, costituito dall'atto formale di alienazione nelle forme della *mancipatio* o della *in iure cessio*, accompagnato da un patto che vale solo *inter partes* e che ha lo scopo di specificare le modalità di uso della cosa e precisare la regolamentazione per la sua successiva ed eventuale restituzione ovvero per la sua vendita.

Allo scopo di giustificare di volta in volta il trasferimento della proprietà realizzato con l'atto formale ed astratto della *mancipatio* o *in iure cessio*, Riccardo Fercia identifica la *causa fiduciae* con il *pactum fiduciae*<sup>27</sup>, lasciando però in tal modo senza base giustificativa la conseguente attribuzione. Con Paola Lambrini è forse preferibile dire che «Nel patto, ... era contenuta la causa che giustificava la conservazione dell'attribuzione patrimoniale, garantendo il permanere della proprietà fiduciaria presso l'acquirente: i beni sarebbero restati in fiducia (*fiduciae essent*), finché non fosse stato raggiunto lo scopo indicato nel patto, ove erano indicate altresì le modalità di utilizzo della cosa e della sua eventuale restituzione»<sup>28</sup>.

E con questo discorso si entra nel problema forse più rilevante che dà corpo alle perplessità dell'ordinamento giuridico italiano nei confronti del *trust*: il dover ammettere un negozio astratto che di volta in volta può perseguire gli scopi e le finalità più disparate, senza il controllo che la nostra tradizione giuridica di derivazione romanistica ha creato: la *causa*. E da certa dottrina<sup>29</sup> si è giunti persino a ipotizzare una nullità dell'istituto per mancanza di un elemento essenziale, se non addirittura "dell'elemento essenziale". E' naturale che per risolvere l'accennata perplessità si debba far riferimento all'art. 1322 c.c.

---

25

26

27

28

29

Eppure, proprio sulla base del diritto romano, anche questo problema può trovare soluzione, considerando appunto la struttura del negozio fiduciario.

Paola Lambrini, per esempio, viene a concludere che in definitiva, il negozio fiduciario non aveva un'unica causa, ma due: una causa, astratta, relativa alla *fiducia*, spesso indicata nel formulario della *mancipatio*, regolamentava il trasferimento della proprietà in tutti i suoi modi e forme, mentre un'altra causa, concreta, indicata nel patto aggiunto, precisava lo scopo di quel trasferimento e giustificava per un certo tempo la conservazione dell'attribuzione patrimoniale<sup>30</sup>. «Quando lo scopo 'terminava' (perché il debito era stato pagato, erano cessate le esigenze di custodia, la gestione era stata realizzata, ecc.), il trasferimento di proprietà non era più giustificato e occorreva procedere alla restituzione. Le due cause erano legate da una relazione di reciproca interdipendenza: dal gioco congiunto di entrambe si poteva comprendere il vero intento delle parti».

Altro problema si presenta relativamente alla c.d. "proprietà segregata".

Ancora la Lambrini rileva che come conseguenza della *nuncupatio* (o *lex in mancipio dicta*) incardinata all'interno del formulario mancipatorio la proprietà acquistata dal fiduciario diventava funzionale e tendenzialmente temporanea. Ne darebbe prova il fatto che, per esempio, il debitore poteva ancora disporre con legato *per praeceptionem* della cosa che pure aveva dato in fiducia<sup>31</sup> e poteva usucapirla mediante *usureceptio* anche in assenza di buona fede. Ne darebbero prova gli obblighi di conservazione e custodia della cosa ricevuta in fiducia, il limitato utilizzo della cosa, l'impossibilità di usucapire, ecc. che risultano dalle tavolette pompeiane. Ne darebbero prova il fatto che il fiduciario-creditore poteva vendere il bene solo *iure conventionis*<sup>32</sup> e solo scaduto il termine per il pagamento del debito; o ancora il fatto che in caso di inadempimento, sembrerebbe che il creditore non potesse trattenere direttamente per sé il bene<sup>33</sup>.

Si trattava, insomma, di una proprietà non veramente piena<sup>34</sup>.

A sua volta anche Luigi Garofalo (Padova)<sup>35</sup> cerca di dare risposta al quesito se esistesse nel diritto romano una proprietà fiduciaria intesa come proprietà temporanea provvista di propria tutela adeguata alla sua struttura. Ed è ancora una volta attraverso la lettura di Gai. 2.60 che si può individuare nell'istituto dell'*usureceptio* un valido strumento di difesa del fiduciante nei confronti del fiduciario, se non anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato dal fiduciario: la risposta è infatti sicuramente affermativa nel caso di *fiducia cum amico* che consentiva sempre una *usureceptio* (*siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane omni modo competit usus receptio*); ma è sostanzialmente affermativa anche nel caso di *fiducia cum creditore* in cui il possesso era sempre comunque idoneo ad una usucapione abbreviata tranne negli unici due casi di *non soluta pecunia* quando il fiduciante aveva stipulato una locazione col fiduciario o quando aveva la cosa (le cose, il patrimonio) a titolo di precario.

---

30

31

32

33

34

35

Ritorno brevemente – brevissimamente: per chiudere – su una delle applicazioni del trust che attualmente ha più frequente concretezza nella nostra realtà attuale che è quella che propone, attraverso il rapporto di fiducia con l'altro, la programmazione economica della propria (e altrui) sfera giuridica per il futuro: la gestione del patrimonio.

A questo scopo nel diritto romano accanto alla *fiducia*, in particolare nella forma della *mancipatio familiae*<sup>36</sup>, si pone, a partire dal I secolo il fedecommesso, un istituto che, benché si proponga come figura assai diversa dal negozio fiduciario<sup>37</sup>, soprattutto in determinati casi, sembra aver fortemente interessato la dottrina medievale per i suoi particolari effetti e aver influenzato in parte anche la civilistica odierna.

Il fedecommesso è una disposizione che, come dicono le parole *fideicommitto, fideicommissum e fideicommissarius*, è legata alla buona fede e alla lealtà della parola data<sup>38</sup>; esso sembra avere origine fiduciaria<sup>39</sup>, tanto che le fonti lo presentano in relazione ad un rapporto “fiduciario”<sup>40</sup>, in quanto esso richiede un atto dispositivo *mortis causa*, accompagnato da una preghiera del testatore<sup>41</sup> di restituire un bene o una parte di beni o, infine, anche tutto il patrimonio (fedecommesso universale) ad un altro soggetto rispetto all'erede (o legatario o beneficiario *mortis causa*). Da quanto detto emerge che il fedecommesso esige la presenza di tre persone: il disponente o *de cuius*, il fiduciario, erede o legatario, e il fedecommissario beneficiario<sup>42</sup>: affidato alla *fides* dell'erede come intermediario<sup>43</sup> il trasferimento di tutto o parte dell'eredità ad un beneficiario<sup>44</sup>, il testatore costituiva quest'ultimo, fiduciario, come unico proprietario del o dei beni per il periodo successivo alla sua morte<sup>45</sup>.

Una struttura generale che, anche qui, prevedeva comunque due trasferimenti: dal *de cuius* all'erede e dall'erede al fedecommissario.<sup>46</sup> Pur restando il fiduciario l'*heres iure civili*, tutto il contenuto dell'*hereditas* passava al fedecommissario<sup>47</sup>.

---

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

E qui concludo davvero. Con una domanda (che però è per me una certezza): può tutto questo (diritto romano) essere di utilità al giurista moderno?